

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0016/2007

29.1.2007

RELAZIONE

sulla riforma dell'organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo
(2006/2109(INI))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatrice: Katerina Batzeli

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE.....	21
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE.....	30
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE.....	34
PROCEDURA.....	38

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla riforma dell'organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo (2006/2109(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 22 giugno 2006 dal titolo "Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile" (COM(2006)0319),
- visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo¹,
- viste la sua posizione del 14 aprile 1999² relativa ai prezzi della campagna di commercializzazione 1999-2000, le sue posizioni dell'11 febbraio 1999³ e del 6 maggio 1999⁴, relative alla riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo nel quadro dell'Agenda 2000, nonché quelle dell'11 dicembre 2001⁵ e del 15 novembre 2005⁶, relative alla modifica del regolamento (CE) n. 1493/1999,
- visti i documenti di lavoro della Commissione del febbraio 2005, rispettivamente dal titolo "Vino – Organizzazione comune del mercato" e "Vino – Economia del settore",
- viste le conclusioni del seminario "Sfide e prospettive per i vini europei", organizzato dalla Commissione il 16 febbraio 2006⁷,
- visti gli studi esterni realizzati per conto della Commissione⁸ e del Parlamento europeo⁹,
- viste le consultazioni e i dibattiti pertinenti tenutisi durante l'audizione su un settore europeo del vino sostenibile, organizzata dalla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, il 12 luglio 2006,
- visto l'articolo 45 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0016/2007),

¹ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

² GU C 219 del 30.7.1999, pag. 199.

³ GU C 150 del 28.5.1999, pag. 289.

⁴ GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 385.

⁵ GU C 177 E del 25.7.2002, pag. 50.

⁶ GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 48.

⁷ http://europa.eu.int/comm/agriculture/capreform/wine/index_en.htm.

⁸ "Valutazione ex-post dell'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo",

http://europa.eu.int/comm/agriculture/eval/reports/wine/index_en.htm.

⁹ "Riforma dell'OCM del vino" (IPOL/B/AGRI/ST/2006-22).

- A. considerando che la viticoltura costituisce un elemento chiave del modello agricolo multifunzionale europeo, che essa rappresenta più di 1,6 milioni di aziende, che coprono 3,4 milioni di ettari, e che essa assicura il 5,4% del valore della produzione agricola dell'Unione assorbendo soltanto il 2,5% delle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG); considerando che la viticoltura ha effetti sostanzialmente positivi sull'ambiente, soprattutto perché il suolo è protetto dall'erosione ma anche perché, di solito, le risorse naturali sono sfruttate in modo estensivo,
- B. considerando che, con il 60% della produzione mondiale, la viticoltura europea resta un importante settore d'esportazione,
- C. considerando che la vitalità di questo settore per quanto concerne l'esportazione si fonda su una tradizione di qualità riconosciuta a livello mondiale,
- D. considerando che l'Unione europea è il primo produttore, il primo consumatore e il primo esportatore di vino a livello mondiale,
- E. considerando che le importanti modifiche nella Politica agricola comune (PAC) e negli accordi e negoziati internazionali dell'Unione europea, principalmente nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), verificatesi dall'ultima riforma radicale dell'Organizzazione comune del mercato (OCM) del settore vitivinicolo, introdotta dal regolamento (CE) n. 1493/99, come pure la situazione del mercato in tale settore e l'esperienza tratta dall'attuazione di detto regolamento impongono un adattamento a tali nuovi dati, per cui non è possibile chiedere nuovi pagamenti anticipati all'Unione europea,
- F. considerando che la riforma del settore vitivinicolo deve assicurare certezza per il futuro dell'OCM e stabilità per i viticoltori, che è necessario evitare che la riforma possa essere nuovamente rimessa in questione all'ora delle negoziazioni del Doha Round, in particolare per quanto riguarda il sostegno interno,
- G. considerando che il settore vitivinicolo richiede un forte messaggio politico da parte dell'Unione europea al fine di promuovere l'importanza dei vini e del settore vitivinicolo nella nostra società mediante la formulazione, attraverso l'OCM, di una vera e propria politica vitivinicola europea,
- H. considerando che la Commissione deve concentrarsi, nella riforma del settore, sull'elaborazione di una vera politica vitivinicola comunitaria che contribuisca al miglioramento delle strutture di produzione, di trasformazione e soprattutto di commercializzazione dell'Unione europea, nonché allo sviluppo di nuovi mercati in espansione e al consolidamento dei mercati tradizionali,
- I. considerando che la suddetta comunicazione della Commissione riconosce la necessità di una OMC specifica che comporti una profonda riforma dell'attuale OMC,
- J. considerando che è possibile, in base alla succitata comunicazione della Commissione e agli studi e documenti di accompagnamento, formulare una proposta globale di riforma dell'OCM del settore vitivinicolo che utilizzi gli elementi contenuti nelle diverse varianti dalla Commissione senza, pur tuttavia, identificarsi a una o all'altra di tali varianti, ma nel

contempo occorre ritenere più funzionale l'opzione di una profonda riforma dell'OCM del settore vitivinicolo con modifiche sostanziali delle misure proposte,

- K. considerando che la riforma del settore vitivinicolo europeo dovrebbe avere principalmente l'obiettivo di rendere tale settore più dinamico e competitivo, senza che ciò comporti una perdita di quote di mercato sui mercati internazionali, tenendo conto degli interessi dei produttori e dei consumatori di vino, del rispetto della tradizione viticola europea nonché della qualità e dell'autenticità dei vini europei,
- L. considerando che non è possibile conseguire un equilibrio di mercato con controlli quantitativi e interventi politici nella produzione,
- M. considerando che la situazione del settore vitivinicolo impone una riforma equa e ambiziosa, la quale deve consentire, tramite un adeguamento in profondità dell'OCM, di assicurare un autentico futuro alla viticoltura europea senza minarne il potenziale produttivo,
- N. considerando che una simile riforma ambiziosa deve prevedere mezzi sufficienti, tali da consentire nel contempo il finanziamento dei necessari adeguamenti alla modernizzazione dell'OCM del settore vitivinicolo e le conseguenze sociali che ne possono derivare,
- O. considerando che lo scenario di "riforma radicale" dell'OCM scelto dalla Commissione è aperto alle critiche, segnatamente per le seguenti ragioni:
 - i) l'analisi su cui si fonda la Commissione è sbagliata, poiché il calo del consumo interno è sopravvalutato (cfr. i dati dell'Organizzazione mondiale della vite e del vino (OIV)) e viene ritenuto un fattore principale per le difficoltà riscontrate nella filiera; le soluzioni proposte, in particolare lo sradicamento massiccio, sono inadeguate e non consentono di rispondere alla sfida principale posta alla filiera, ossia quella della competitività; una delle maniere per far uscire la viticoltura europea dalla cosiddetta crisi in cui secondo alcuni si trova è il rilancio della domanda interna conquistando i mercati nei europei e mondiali,
 - ii) il piano di sradicamento massiccio e indiscriminato proposto rappresenta un attacco ingiustificato al patrimonio viticolo europeo, specialmente a quello delle zone più fragili, nonché un metodo inadeguato per evitare una produzione eccedente a livello europeo e per rafforzare la competitività del settore in un mercato mondiale in espansione,
 - iii) la completa liberalizzazione del potenziale è pericolosa perché potrebbe minare gli sforzi per ripristinare l'equilibrio tra l'offerta e la domanda e condurre a una delocalizzazione della viticoltura; la vera sfida riguarda una migliore circolazione dei diritti di coltivazione all'interno di uno Stato membro e non è affatto affrontata,
 - iv) le proposte della Commissione tendono, essenzialmente, alla riduzione progressiva delle misure di regolamentazione del mercato e di aiuto ai viticoltori mediante il trasferimento di stanziamenti dal primo al secondo pilastro della PAC, ossia lo sviluppo rurale,

- v) i mezzi di comunicazione diffondono critiche negative tra i cittadini europei per quanto riguarda l'evoluzione del settore, le modalità di gestione del regime e le possibilità commerciali dei vini europei mentre, al contrario, la posizione dei vini importati dal "Nuovo Mondo" si rafforza sul piano della comunicazione,
 - vi) non vengono proposte misure sufficienti per quanto riguarda la necessità di migliorare l'informazione dei consumatori relativa alla qualità del vino e ai suoi effetti positivi per la salute a livelli di consumo adeguati,
 - vii) alle priorità della Commissione occorre aggiungere il rafforzamento della promozione e la conquista di nuovi consumatori e mercati, in particolare a livello delle esportazioni e dei nuovi mercati emergenti, tramite una strategia proattiva e ambiziosa in materia di commercio estero con mezzi sufficienti,
 - viii) la Commissione prevede una ristrutturazione della viticoltura europea orientata alla concentrazione della produzione tra le mani di poche aziende vitivinicole e all'uniformità dei vini prodotti, di conseguenza con rischi per la diversità dei vini europei e per la ricchezza economica, sociale e culturale di numerose regioni europee,
- P. considerando che, rispetto alla politica commerciale aggressiva del "Nuovo Mondo", l'OCM deve evolvere nel senso di favorire una maggiore competitività del settore vitivinicolo comunitario e il suo adattamento all'evoluzione del mercato mondiale senza che ciò converta il settore europeo nella variabile di adeguamento del mercato mondiale,
- Q. considerando che la riforma di questa OCM rappresenta un'occasione unica per ricostruire la competitività del settore vitivinicolo europeo in un contesto internazionale sempre più competitivo,
- R. considerando che la revisione dell'OCM deve prefiggersi di stabilizzare le regioni viticole e il settore nel suo insieme, di regolamentare l'offerta e la domanda nel modo più efficace e più verticale possibile nel rispetto della tradizione vitivinicola europea e della qualità e dell'autenticità dei vini europei, di garantire ai consumatori in Europa e a livello internazionale la differenza qualitativa dei vini europei e di dimostrare che questa è garantita da una legislazione comunitaria integrata e trasparente, che tenga presente il fattore culturale,
- S. considerando che il settore vitivinicolo comunitario è caratterizzato da una serie di specificità per quanto riguarda la coltivazione e le strutture di produzione e di commercializzazione che lo differenziano dagli altri settori agricoli e quindi il sistema unico di pagamenti dissociati non deve essere applicato a tale settore,
- T. considerando che si può migliorare la competitività del settore vitivinicolo solo con azioni sistematiche di informazione e promozione, al fine di recuperare quote di mercato in ambito comunitario e conquistarne altre in paesi emergenti; che tali attività di promozione dovrebbero essere finanziate da un apposito fondo di promozione gestito dalle associazioni professionali e interprofessionali, dai consorzi di tutela o dalle agenzie di sviluppo territoriale pubbliche,

Principi generali della riforma

1. ritiene indispensabile promuovere una riforma dell'OCM che si basi sui seguenti punti fondamentali:
 - a) la semplificazione e l'armonizzazione delle misure legislative, riconoscendo le specificità del settore,
 - b) il rafforzamento e il miglioramento della competitività del settore vitivinicolo europeo in un contesto internazionale sempre più competitivo,
 - c) il mantenimento dell'OCM del settore vitivinicolo e del bilancio comunitario corrispondente nell'ambito del primo pilastro della PAC,
 - d) la compatibilità del settore vitivinicolo con le politiche della PAC, per una riforma sostenibile dell'OCM,
 - e) l'approccio territoriale e la considerazione per tutte le risorse naturali tramite l'assoggettamento dei viticoltori alle norme di condizionalità e a corrette pratiche di coltura che permettano di introdurre incentivi per aiutarli a orientarsi verso metodi produttivi che contribuiscono al controllo quanti-qualitativo della produzione e alla tutela dell'ambiente al fine ultimo di mantenere un reddito dignitoso per i viticoltori e migliorare la qualità del prodotto,
 - f) la preservazione di regole comuni in seno all'OCM integrata dall'istituzione di un vasto programma di sostegno strutturale per rafforzare la competitività e la sostenibilità del settore vitivinicolo europeo,
 - g) la sussidiarietà nell'attuazione del nuovo regime per gli Stati membri, grazie alla realizzazione di programmi nazionali di sostegno e di sviluppo del settore vitivinicolo, che debbono comprendere politiche e misure comunitarie ammissibili da finanziare attraverso il bilancio dell'OCM del settore vitivinicolo, cioè attraverso il primo pilastro della PAC,
 - h) la realizzazione progressiva della nuova OCM in due fasi che permettano di valutare i risultati ottenuti alla fine della prima fase e gli eventuali adeguamenti delle politiche comunitarie scelte dagli Stati membri e incluse nei programmi nazionali di sostegno e di sviluppo del settore vitivinicolo, senza tuttavia modificare la ripartizione del bilancio dell'OCM per Stato membro,
 - i) il rafforzamento del ruolo e della corresponsabilità delle organizzazioni di produttori e delle altre organizzazioni professionali del settore, nonché l'adeguamento dello schedario viticolo,
 - j) campagne specifiche di promozione per il recupero dei vecchi e l'apertura di nuovi mercati dentro e fuori dall'Unione europea e campagne di informazione dei consumatori per un consumo responsabile e moderato del vino in Europa;

2. sottolinea che la riforma deve altresì prendere in considerazione:
 - a) l'allargamento dell'Unione europea alla Bulgaria e alla Romania, due paesi la cui produzione di vino è significativa e che dovranno adattarsi tanto alle nuove misure di mercato e di intervento quanto al controllo e al monitoraggio del nuovo regime,
 - b) il contesto internazionale sempre più competitivo sia a livello di produzione sia a livello di consumo,
 - c) lo sviluppo costante del mercato della Cina, che inizia ad entrare attivamente nella

- produzione vinicola, ma anche l'accresciuta produzione di altri nuovi paesi come l'Australia, la Nuova Zelanda, gli USA, il Canada e il Sudafrica,
- d) l'impatto degli accordi commerciali dell'Unione europea,
 - e) i negoziati internazionali dell'OMC nell'ambito del Doha Round che non dovranno mettere in discussione i principi della riforma, principi che sarebbe utile includere tra gli impegni dello stesso Round soprattutto per quanto riguarda il sostegno interno,
 - f) le prospettive della PAC, e in particolare il suo futuro finanziamento, sul quale prenderanno il via i negoziati nel 2009;

Deregolamentazione dell'OCM - Politica comunitaria unitaria

- 3. è convinto che la riforma dell'OCM debba fissare obiettivi e rafforzare il carattere coerente delle politiche, delle misure di equilibrio del mercato, degli interventi strutturali e delle regole di etichettatura e di classificazione dei vini, definendo gli obiettivi dell'OCM e le politiche che possono essere attuate per pervenirvi; ritiene che detta coerenza globale debba tuttavia basarsi sul principio di sussidiarietà, onde rispettare le specificità esistenti a livello nazionale e regionale e segnalare che l'Unione europea tenterà di acquisire i mercati e la fiducia dei consumatori mediante politiche coordinate;
- 4. ritiene che il trasferimento di stanziamenti dal primo al secondo pilastro della PAC, con un cofinanziamento, attraverso programmi di sviluppo rurale, sia contrario a qualsiasi logica e vada pertanto respinto al fine di poter dotare i pacchetti finanziari nazionali di mezzi finanziari e garantire lo sviluppo sostenibile del settore tramite misure del quadro finanziario nazionale notificate dalla Commissione;
- 5. ricorda che la ripartizione degli stanziamenti comunitari degli altri settori agricoli che sono stati riformati nel quadro della nuova PAC con la creazione di "pacchetti nazionali" è stata effettuata in base alla logica del disaccoppiamento totale o parziale delle sovvenzioni comunitarie; sottolinea che la nuova OCM nel settore vitivinicolo dovrà essere basata sull'attuazione di misure omogenee, comuni a tutti gli Stati membri, nonché su misure legate alla sussidiarietà, atte a tenere in conto le esigenze specifiche del settore in ogni Stato membro o regione di produzione; aggiunge che in ogni Stato membro il settore (produzione, commercio, interprofessionale, regioni di produzione, ...), in collegamento con l'amministrazione regionale e nazionale, definirebbe, tramite una serie di programmi, le modalità per conseguire l'obiettivo di adattamento della produzione al mercato utilizzando uno o più misure di detto tipo; ritiene che le misure legate alla sussidiarietà vadano definite e inquadrare a livello europeo onde evitare distorsioni della concorrenza e essere interamente finanziate dal bilancio comunitario;

Riforma in due fasi (2008-2011 e 2012-2015)

- 6. ritiene che, per conseguire i suoi obiettivi, la riforma debba essere attuata progressivamente in due fasi; nella prima fase (2008-2011), l'obiettivo dovrà essere l'equilibrio, il risanamento e la trasparenza del mercato come pure il sostegno ai produttori e alle regioni viticole adottando progressivamente misure che abbiano soprattutto un carattere comunitario unitario e preparino il settore vitivinicolo europeo ad un'apertura più aggressiva dei mercati, spostando progressivamente le risorse recuperate dalla distillazione al sostegno alla competitività e allo sviluppo;

7. osserva che, vista la rilevanza delle probabili conseguenze della riforma, della sua complessità e della necessità di una gradualità nella sua applicazione, appare indispensabile elaborare un bilancio intermedio, con una fase intermedia, al termine della prima fase, di una durata di un anno, che avrà lo scopo di valutarne i primi effetti ed eventualmente adattare globalmente gli strumenti già applicati o ancora da applicare agli obiettivi iniziali;
8. stante il fatto che l'attuale situazione impone di adottare immediate misure per risolvere i problemi del settore vitivinicolo, ritiene che le politiche a sostegno della riforma sia attraverso l'attuale bilancio comunitario, sia, ove necessario, attraverso un suo aumento, dovranno entrare in vigore fin dall'inizio, anche se in modo progressivo per talune di esse, come, ad esempio, per la politica di promozione dei flussi commerciali e di miglioramento della qualità, e a ritmo decrescente per altre, ad esempio per la politica riguardante i meccanismi di intervento sul mercato;

Riforma radicale dell'OCM del settore vitivinicolo - Compatibilità con la nuova PAC

9. sottolinea che, in linea di massima, la viticoltura esercita un'azione positiva sull'ambiente, principalmente con la protezione dei suoli contro l'erosione ma anche perchè, di regola, essa implica un uso estensivo delle risorse naturali; afferma che, per tali ragioni, e anche per armonizzare il regime seguendo lo spirito della nuova PAC, a livello comunitario si potranno sostenere pratiche basilari di coltivazione consone all'ambiente e che esse potranno essere finanziate a titolo del bilancio dell'OCM;

Controllo della produzione sul piano della qualità, del rispetto dell'ambiente e dell'equilibrio di mercato

10. sottolinea che la definizione di un quadro normativo che disciplini il modo di produzione dei vini da tavola contribuirà a rendere chiari i requisiti commerciali della loro distribuzione e a differenziarli dai vini IGT assoggettati a rigorose norme di produzione e protetti a livello locale e regionale;
11. ritiene indispensabile che i viticoltori siano tenuti a conformarsi a pratiche di coltivazione e a norme ambientali, in materia di prodotti fitosanitari e di altro tipo onde contribuire alla protezione dell'ambiente, al controllo della produzione primaria, alla limitazione del potenziale produttivo, alla lotta contro le eccedenze e al miglioramento della qualità dei vini, che permetterà di ridurre le quantità da distillare;
12. ritiene altresì opportuno incentivare gli usi alternativi dell'alcol e dei sottoprodotti della vinificazione attraverso le politiche bio-energetiche, che possono validamente contribuire alla lotta alle eccedenze produttive;

Distillazione - Meccanismo di gestione delle crisi e di equilibrio del mercato, di protezione dell'ambiente e di miglioramento della qualità

13. sottolinea che le proposte della Commissione volte a mantenere la distillazione o a ritirare i sottoprodotti senza finanziamento non sono pertinenti dato che la distillazione riguarda i produttori di vino mentre viene eseguita dai distillatori, il che renderà sostanzialmente

inefficace la misura; sottolinea altresì che la proposta della Commissione relativa al ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione creerà gravi problemi ambientali nelle grandi regioni produttrici di vino; segnala che la proposta di sopprimere la distillazione delle eccedenze di vini provenienti da varietà a doppia classificazione riorienterà grandi quantità verso la vinificazione, il che perturberà fortemente il mercato regionale ed europeo creando, al contempo, problemi all'interno delle regioni; sottolinea che il riassorbimento non progressivo delle eccedenze esistenti, come traspare dalla proposta della Commissione, provocherà significative alterazioni del mercato come pure del reddito dei viticoltori;

14. sottolinea che la distillazione del vino è stata inizialmente introdotta unicamente come misura di emergenza, ma è diventata la parte più costosa e opinabile dell'OMC vinicola; ritiene pertanto che i programmi di distillazione debbano essere progressivamente estinti nel corso di un periodo transitorio ragionevole che consenta ai viticoltori di consolidare o adottare metodi di produzione sostenibile e una produzione vinicola di qualità; considera che durante tale periodo transitorio i viticoltori che hanno beneficiato della distillazione debbano essere messi in condizione di affermarsi su mercati di qualità, utilizzando programmi di sradicamento dei vigneti, una gestione volontaria dell'offerta e misure di sviluppo rurale per una migliore commercializzazione e diversificazione dei vini di qualità;
15. è contrario alla soppressione immediatamente del meccanismo delle distillazioni e di altre misure di sostegno del mercato, le quali, malgrado ovviamente ammettano migliorie in ordine alla loro concezione e impiego, non è opportuno che siano soppresse senza prevedere una fase intermedia in modo da valorizzare i vantaggi di talune di esse; sottolinea che durante la fase intermedia si dovranno ridurre gradualmente i quantitativi ceduti alle misure di intervento sul mercato e nel contempo si dovranno rafforzare le misure finalizzate al miglioramento della qualità, alla promozione e alla distribuzione commerciale dei vini europei;
16. ritiene che sia necessario, durante la prima fase della riforma, trasformare i quattro tipi attuali di distillazione soltanto in due:
 - a) distillazione obbligatoria che funzionerà come rete di sicurezza e permetterà il risanamento progressivo del mercato contribuendo, al contempo, agli obiettivi ambientali e di qualità,
 - b) distillazione volontaria di alcol prodotto dal vino che permetterà l'adattamento del settore di tale alcol utilizzato per aggiunta ad alcuni prodotti vinicoli (vini liquorosi, brandy) o per il taglio dei vini;
17. ritiene opportuno mantenere gli aiuti alle prestazioni viniche per continuare a garantire la qualità dei vini europei evitando danni ambientali a causa del ritiro di tali prodotti; ritiene che sarebbe altresì opportuno mantenere un sostegno alla distillazione destinata al consumo umano in quanto è l'unica che ha un vero sbocco sul mercato;
18. ritiene che la distillazione dei sottoprodotti debba essere riesaminata nella sua applicazione, in modo da risultare meno costosa a livello comunitario, segnatamente permettendo lo smaltimento di una parte degli alcoli verso altri sbocchi, in quanto alcole

potabile;

19. reputa necessario creare un nuovo meccanismo di gestione delle crisi, al quale ricorrere a fronte di specifiche, serie e reali situazioni di emergenza, individuate secondo rigorosi criteri obiettivi predefiniti a livello comunitario;
20. ritiene opportuno sopprimere lo stoccaggio pubblico di alcol e sostituire la vendita di alcol proveniente da una distillazione di crisi con l'organizzazione immediata di vendite dirette mediante bandi di gara;
21. sottolinea l'opportunità di mantenere l'aiuto ai mosti destinati alla trasformazione in succo d'uva poiché si tratta di mantenere l'utilizzazione di un prodotto per una destinazione alternativa alla produzione di vino, che riveste un'importanza per il settore e contribuisce all'equilibrio di mercato;

Sradicamento libero - Sradicamento soggetto a criteri

22. sostiene che, nella succitata comunicazione della Commissione, si pone l'accento sullo sradicamento quale misura volta a ridurre la produzione e la manodopera utilizzata nel settore anziché puntare sul controllo della produzione attraverso misure di regolamentazione dell'offerta e della domanda; ritiene che tale politica impedirà il rafforzamento auspicato della competitività del settore vitivinicolo; sostiene che la sussidiarietà rafforzata non può costituire un alibi per una cieca deregolamentazione che porterà a una concorrenza sleale anche all'interno degli stessi confini dell'Unione europea;
23. ritiene che la questione dell'abbandono definitivo non possa costituire il punto cruciale della riforma dell'OCM, ma debba essere un semplice parametro degli interventi strutturali finanziati attraverso il bilancio dell'OCM mediante quadri finanziari nazionali per rinnovare il potenziale viticolo e conseguire l'adeguamento progressivo del settore viticolo alle necessità del mercato;
24. ritiene che l'iniziativa dell'abbandono definitivo debba spettare al produttore, a patto che gli Stati membri abbiano la possibilità di approvare o respingere l'abbandono definitivo in base a criteri ambientali e sociali nazionali e/o regionali che siano compatibili con condizioni obiettive già stabilite a priori a livello comunitario; ritiene importante prevedere che ogni Stato membro o regione possa fissare un massimale autorizzato flessibile per lo sradicamento in ogni regione e abbia la possibilità di scegliere le categorie di vino che avranno la priorità nel programma di sradicamento;
25. ritiene che i criteri comunitari obiettivi che limitano la possibilità di abbandono definitivo possano essere, tra l'altro: a) vigneti situati in zone montane, costiere ed insulari che producono principalmente vini ad indicazione geografica; b) vigneti situati in zone in cui occorre arginare l'erosione dei suoli e la scomparsa della biodiversità o in regioni tradizionali d'importanza storica; c) vigneti che producono vini aventi uno sbocco commerciale; d) vigneti la cui riduzione eccessiva pregiudicherebbe l'esistenza di un intero territorio viticolo o di una denominazione di origine controllata (DOC); e) vigneti che hanno beneficiato di aiuti strutturali nel quadro di programmi comunitari; f) situazioni in cui l'abbandono della viticoltura creerebbe rischi ambientali;

26. ritiene che i criteri comunitari obiettivi associati a una ristrutturazione più generale del potenziale produttivo ed umano nell'ambiente rurale e che potrebbero facilitare la scelta dell'abbandono definitivo riguardano a titolo indicativo i seguenti casi: a) vigneti aventi ormai un basso rendimento senza possibilità di riacquistare il loro potenziale produttivo, b) casi in cui i viticoltori sono integrati al programma di prepensionamento, c) vigneti inadatti alla produzione di vini di qualità o commercializzabili;
27. raccomanda che, oltre al regime di abbandono definitivo, possa essere scelto lo sradicamento temporaneo lasciando allo discrezionalità di ogni Stato membro la scelta delle modalità; ritiene che lo sradicamento temporaneo permetterebbe di assegnare un aiuto finanziario al viticoltore, in quanto il diritto di nuove piantature viene congelato per diversi anni, al termine dei quali il viticoltore potrà procedere a nuove piantature, cedere i suoi diritti di impianto o richiedere la trasformazione in sradicamento definitivo se il regime in questione è previsto dallo Stato membro;
28. sostiene che le superfici sradicate per le quali sarà versata un'indennità forfettaria potranno essere aggiunte alle superfici ammissibili a un aiuto disaccoppiato unico; ritiene che, in sede di fissazione dei premi di sradicamento e dell'aiuto unico, occorra prendere in considerazione i requisiti ambientali minimi onde evitare un degrado delle zone rurali; ritiene che ogni Stato membro debba avere la possibilità di fornire ai viticoltori inclusi nel programma di sradicamento un aiuto complementare proveniente dagli stanziamenti dei programmi di sostegno e di sviluppo del settore vitivinicolo o dall'attuazione del regime di fluttuazione e/o dalla redistribuzione della riserva nazionale all'aiuto unico, in modo tale che il sostegno per i produttori possa raggiungere il livello dell'aiuto diretto disaccoppiato regionale medio; ritiene che non vada concessa alcuna indennità per lo sradicamento delle piantature illegali;

Divieto di nuove piantature - Liberalizzazione progressiva delle nuove piantature

29. ritiene che si dovrà seguire una procedura prudente e trasparente di cessione graduale dei nuovi diritti di piantatura, in modo da evitare ripercussioni negative sul mercato derivanti da uno sviluppo incontrollato del potenziale vitivinicolo, nel quadro della programmazione presentata dagli Stati membri per quel che concerne il livello di piantature previsto, l'andamento della cessione di nuovi diritti, le varietà per regione e il calendario di attuazione; sostiene che i nuovi diritti di piantature dovrebbero essere destinati principalmente ai giovani agricoltori, alla produzione di vini di qualità e alle aziende che hanno avviato programmi di qualità e di commercializzazione che occorre iscrivere nello schedario viticolo adeguato; ritiene che ogni Stato membro, in collaborazione con le regioni, le organizzazioni interprofessionali e le associazioni di produttori, prima di avviare la cessione di nuovi diritti di impianto, dovrebbe valutare il programma e l'andamento degli sradicamenti; ritiene che prima di procedere alla cessione di nuovi diritti di impianto andrà valutata la situazione delle piantature non legalizzate e/o illegali;
30. afferma che, per quanto riguarda le zone di produzione con indicazione geografica, può essere utile che le decisioni circa la liberalizzazione vengano prese dalle competenti autorità regionali, stante l'esigenza di salvaguardare il valore degli investimenti realizzati

dai viticoltori nella zona a indicazione geografica, di evitare di sminuire il prestigio dell'indicazione geografica in questione e di mantenere il controllo della qualità della produzione;

31. ritiene che le nuove piantature non possano essere inserite tra le azioni ammissibili al finanziamento, come quelle relative alle ristrutturazioni, alle pratiche agricole di coltivazione e alla condizionalità e alla gestione delle crisi, ma che possano essere viceversa inserite tra le azioni collettive delle organizzazioni di produttori e/o delle organizzazioni interprofessionali che si occupano di politiche di promozione, di informazione dei consumatori, di ricerca di mercato e di indennizzi in caso di calamità naturali, figuranti nei programmi nazionali di sostegno e di sviluppo del settore viticolo;

Schedario viticolo - Strumento per il controllo e la gestione efficaci dell'OCM

32. raccomanda che gli Stati membri tengano uno schedario viticolo che indichi le varietà piantate e il numero di vigneti in ogni unità (conformemente al regolamento (CEE) n. 2392/86¹);
33. sottolinea che lo schedario viticolo è il principale strumento per controllare il rispetto dei limiti di produzione;

Arricchimento

34. è consapevole che l'arricchimento ha un impatto diretto sui livelli di produzione, dal momento che può comportare un incremento della quantità prodotta per ettaro; sottolinea tuttavia che la questione del mantenimento o soppressione degli aiuti al mosto concentrato e al mosto concentrato rettificato è strettamente e indissolubilmente collegata alla soppressione o mantenimento della capitalizzazione con saccarosio, tenendo altresì presente la diminuzione del prezzo dello zucchero, conseguente alla riforma dell'OCM di quest'ultimo, le diverse tradizioni enologiche degli Stati membri, l'opportunità e fattibilità tecnica di limitare l'impiego di tali pratiche enologiche entro massimali quantitativi precisi, nonché i possibili impieghi alternativi del mosto, con incidenza positiva sulla riduzione delle eccedenze di vino;
35. ritiene che l'ammissibilità dell'arricchimento con zucchero possa essere subordinata dagli Stati membri a condizioni, come il controllo delle misure per il miglioramento della qualità (ad esempio il rispetto dei limiti massimi di resa), e alle circostanze climatiche;
36. ritiene che l'arricchimento debba essere autorizzato in tutte le regioni viticole dove è tradizionalmente praticato e in cui non esistono eccedenze strutturali; ritiene che la proposta della Commissione volta a ridurre il livello massimo di arricchimento non sia giustificata e che le norme attuali debbano restare in vigore;
37. ritiene che l'arricchimento del vino mediante l'utilizzo di zucchero non vada vietato in quanto comporterebbe una discriminazione nei confronti degli Stati membri situati in

¹ Regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario (GU L 208 del 31.7.1986, pag. 1.). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3597/90 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 23).

regioni dell'UE in cui la coltivazione della vite è più difficile a causa di condizioni climatiche meno favorevoli; considera inoltre che, piuttosto che alla legislazione comunitaria, la questione debba essere demandata ai produttori;

38. ritiene che, in caso di arricchimento mediante aggiunta di mosto concentrato, questo debba provenire dallo stesso bacino di produzione;
39. fa presente che lo studio che stabilisce un nesso fra l'arricchimento con zucchero e la sovrapproduzione di vino nell'Unione europea risale al 1991, non tiene conto delle odierne condizioni del mercato e in ogni caso non è affatto indicativo;

Intervento pubblico sull'alcol - Stoccaggio privato di vini e di mosti

40. ritiene opportuno esaminare la possibilità di mantenere lo stoccaggio privato di vini e di mosti almeno durante la prima fase della riforma (2008-2011), soprattutto se si considerano le limitazioni alla distillazione proposte e la soppressione dello stoccaggio pubblico;

Organismi e organizzazioni professionali e interprofessionali

41. sottolinea che le organizzazioni interprofessionali possono adottare iniziative, se viene creato a tal fine un quadro comunitario di autorizzazione comprendente, ad esempio, lo sfruttamento massimo del potenziale produttivo, l'informazione dei consumatori sul consumo moderato di vino, la realizzazione di ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più mirati alle necessità dei mercati interni e d'esportazione, gli investimenti commerciali indispensabili, la ricerca di nuovi metodi per ridurre l'utilizzazione di sostanze fitosanitarie, la riconversione verso l'agricoltura biologica, ecc.;
42. invita la Commissione a dimostrare nella sua proposta la volontà di riformare il settore vitivinicolo, soprattutto attraverso un'incisiva e concreta politica comunitaria di promozione del vino europeo, tramite la previsione di congrui impegni finanziari;
43. ritiene opportuna la costituzione di un apposito fondo destinato alla promozione dei vini europei attraverso le organizzazioni e organismi professionali e interprofessionali di settore, i consorzi di tutela o le agenzie di sviluppo territoriale pubbliche;
44. ritiene necessario che la Commissione stabilisca linee generali d'azione per la promozione dei vini europei, basate su un consumo moderato e responsabile dei vini e accompagnate dai necessari finanziamenti;

Etichettatura e promozione del vino europeo

45. ritiene che l'Unione europea debba perseguire il consolidamento, il riconoscimento e la protezione su scala mondiale dei vini di una determinata provenienza geografica; segnala che la riconoscibilità di tali vini sarà altresì facilitata dalla semplificazione dell'etichettatura;
46. ritiene che produrre con metodi tradizionali un vino di qualità ed etichettarlo specificatamente, senza procedere parallelamente ad un'adeguata promozione dello stesso

sul mercato mondiale, non sia sufficiente ad assicurare il mantenimento o l'eventuale crescita della domanda; a tal fine, ritiene indispensabile la predisposizione di azioni specifiche, adeguatamente finanziate, volte ad accrescere la capacità di comunicare al mercato mondiale la qualità del vino europeo;

47. vista la recente ridefinizione delle disposizioni in materia di etichettatura, con i regolamenti (CE) nn. 1991/2004¹ e (CE) 1427/2004¹ della Commissione, ritiene di dover effettuare una valutazione degli effetti delle modifiche introdotte prima di ogni ulteriore modifica;
48. sottolinea che le pratiche enologiche non consentite nell'UE debbano figurare chiaramente sull'etichetta delle bevande importate, e ciò al fine di proteggere l'immagine del vino;
49. ritiene essenziale l'etichettatura dei vini dell'Unione europea; ritiene tuttavia che non dovrebbe essere più complicata dell'etichettatura dei vini provenienti dai paesi terzi;
50. è favorevole all'armonizzazione della normativa degli Stati membri in merito al regime linguistico dell'etichetta, in modo da non obbligare gli operatori a tradurre in altre lingue la versione linguistica di determinate informazioni nel caso in cui nel paese di destinazione il termine impiegato sia molto simile e pertanto non si corre il rischio di confondere i consumatori;

Politica commerciale esterna proattiva e ambiziosa per i vini europei come fondamento dell'OCM

51. rileva che le difficoltà che deve affrontare il settore vinicolo, che derivano essenzialmente dalle crescenti importazioni di vini provenienti da paesi terzi e dall'aumento delle scorte di vino, che superano la quantità prodotta in un anno e hanno ben poche prospettive di essere smaltite, esercitano una pressione a ribasso sui prezzi e sui redditi dei produttori e devono essere sormontate stabilendo una serie di priorità elementari di cui la suddetta comunicazione della Commissione non tiene conto, tra cui la promozione di un consumo moderato e responsabile, la riallocazione delle risorse finanziarie che consenta di raggiungere nuovi consumatori e conquistare nuovi mercati, o anche di riconquistare dei mercati promuovendo la qualità e stimolando la ricerca;
52. chiede alla Commissione di fare tutto il possibile per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche, aumentando il livello di rigosità e creando un quadro comune per le indicazioni geografiche a livello europeo nonché a livello biregionale e

¹ Regolamento (CE) n. 1991/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 9).

Regolamento (CE) n. 1427/2004 della Commissione, del 9 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (GU L 263 del 10.8.2004, pag. 3).

multilaterale, in particolare nel contesto dell'OMC e degli accordi sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (ADPIC), in vista della creazione di un registro multilaterale per i vini e i superalcolici e della lotta contro la contraffazione ed ogni forma di abuso delle indicazioni geografiche europee e delle denominazioni tradizionali nei paesi terzi;

53. ritiene necessario ottenere, nel quadro dei negoziati dell'OMC e degli accordi bilaterali, una migliore protezione delle IGP (indicazioni geografiche protette) e delle DOP (denominazioni d'origine protette), che rappresentano un contributo significativo al mantenimento di una produzione vitivinicola di qualità, legata al territorio e agli usi locali;
54. sottolinea che, per rafforzare la competitività di questo settore sui mercati internazionali, è necessario definire, in stretta concertazione con le organizzazioni rappresentative degli operatori europei, una politica commerciale esterna per i vini europei che sia proattiva e ambiziosa e a cui si coniughino una redistribuzione delle risorse di bilancio e di strumenti appropriati;
55. sottolinea la necessità di concludere, nel quadro di tale politica commerciale esterna per i vini europei, accordi bilaterali con i paesi terzi riguardo al commercio del vino, sulla base del riconoscimento reciproco e della protezione delle indicazioni geografiche;
56. ricorda che l'Unione europea si è impegnata alla riduzione graduale delle sovvenzioni alle esportazioni entro il 2013; chiede alla Commissione di attenuare le conseguenze della riduzione delle sovvenzioni migliorando la disponibilità delle risorse per una diversificazione dei redditi per i produttori di vino e introducendo un accesso qualificato al mercato per i prodotti vinicoli, nella misura in cui sia necessario a preservare l'equilibrio sul mercato europeo;
57. auspica che il vino sia inserito nell'elenco dei prodotti sensibili dell'OMC;
58. ritiene che, tenute presenti le attuali particolarità nel regime d'indicazione geografica, si potrebbe durante la prima fase della riforma (2008-2011) esaminare la possibilità d'integrare le disposizioni del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari¹, apportandovi gli adeguamenti indispensabili alla nuova OCM del settore vitivinicolo; segnala che, nella seconda fase della riforma (2012-2015), dopo aver realizzato la classificazione progressiva e il registro unico dei vini a livello comunitario e nazionale durante la prima fase, si dovrà esaminare l'opportunità di integrare le disposizioni del futuro regolamento sulla nuova OCM del settore vitivinicolo relative alle indicazioni geografiche nel regolamento (CE) n. 510/2006;
59. sottolinea l'importanza degli aspetti non prettamente commerciali in ambito OMC; invita la Commissione ad elaborare un regime di etichettatura per le bevande alcoliche di importazione derivate dal vino che non rispettano le pratiche enologiche europee e che non vanno pertanto commercializzate come vino;

¹ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

60. segnala che uno dei rischi più seri di adulterazione della produzione di vino, di distorsione del commercio e di riduzione della produzione comunitaria è rappresentato dalla soppressione del divieto di vinificare i mosti importati, misura che la Commissione dovrà rifiutare nel quadro dell'OMC;
61. ritiene che la legislazione comunitaria non dovrebbe permettere la vinificazione di mosti importati né la loro miscela con mosti comunitari in quanto non è coerente con altre misure proposte dalla Commissione come lo sradicamento o la soppressione degli aiuti all'utilizzazione del mosto concentrato per aumentare la gradazione alcolica;
62. sottolinea che non esiste l'obbligo di negoziare in seno all'OMC riguardo alla possibilità di mescolare vini importati da paesi terzi e mescolarli con vini comunitari e si oppone a una tale evoluzione che causerebbe enormi problemi in materia di origine, di provenienza e di identificazione dei prodotti, e allo svilimento del vino prodotto nei paesi europei;
63. ritiene essenziale, per mantenere la qualità e il riconoscimento dei vini europei, che nella loro produzione vengano utilizzati soltanto vini e mosti prodotti nell'Unione europea;

Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) - Accordi commerciali bilaterali

64. è convinto che, in un periodo di negoziati difficili nel quadro dell'OMC come pure degli accordi bilaterali dell'Unione europea sulla protezione dei prodotti alimentari europei, dei prodotti a indicazione geografica, dei prodotti biologici, ecc, il Consiglio debba, previa consultazione del Parlamento europeo, essere l'organo competente per l'approvazione delle nuove pratiche enologiche, dato che, se tale competenza venisse trasferita alla Commissione, si metterebbe in pericolo la definizione e la classificazione dei vini di qualità nell'Unione europea; ritiene che tali pratiche enologiche debbano essere iscritte in una lista positiva comunitaria suscettibile di revisione, in funzione dell'evoluzione dei consumi;
65. invita la Commissione a ricorrere a ogni mezzo possibile per evitare le frodi e gli abusi in merito alle denominazioni di origine geografica nei paesi terzi;
66. ritiene che l'OCM del vino non debba essere privata delle risorse finanziarie europee, per effetto di trasferimenti verso il secondo pilastro della PAC e del ripristino della competenza nazionale per determinati interventi, che aprirebbe la strada a distorsioni di concorrenza e discriminazioni fra le varie strutture produttive/distributive e fra gli Stati membri;
67. sottolinea che le pratiche vinicole non devono provocare confusione tra i consumatori, dar luogo ad adulterazioni e creare situazioni di concorrenza sleale; sottolinea che le pratiche vinicole in uso fino ad oggi non possono essere autorizzate in modo automatico e il loro impiego non può essere consentito neppure nel caso in cui i vini sono destinati ad essere esportati in regioni in cui tali pratiche sono ammesse;
68. ritiene che il fatto di affidare tutte queste pratiche enologiche all'OIV vada nella giusta direzione, a condizione che si proceda alla valutazione e all'adozione di tali pratiche sulla base di indagini scientifiche e tecniche, fermo restando l'obbligo di garantire la sicurezza

alimentare e la salute pubblica;

Informazione e promozione del consumo moderato e responsabile del vino

69. rileva che in Europa, soprattutto nei paesi tradizionali consumatori di vino, si è avuto un calo costante del consumo, una delle cause dell'eccedenza strutturale di vino; rileva che in anni recenti si è avuta una stagnazione delle esportazioni, accompagnata da una dinamica crescita delle importazioni, il che rende essenziale che il settore europeo in crescita diventi più competitivo; chiede alla Commissione di presentare senza indugi una relazione che illustri le ragioni della contrazione delle esportazioni di vino europeo verificatasi negli ultimi anni, a fronte della dinamica crescita delle importazioni da paesi terzi, specificando in particolare fino a che punto sono stati applicati gli accordi commerciali bilaterali con i paesi terzi, nonché la considerazione data ai legittimi interessi commerciali dell'UE e dei produttori europei e l'utilizzazione appropriata dei meccanismi della politica commerciale comune nell'affrontare tali problemi;
70. sottolinea che lo sviluppo sostenibile del settore vitivinicolo europeo richiede la riallocazione di consistenti risorse finanziarie, nell'ambito dell'OCM, per la promozione del consumo moderato e responsabile del vino; ritiene che il rafforzamento della tendenza verso un consumo moderato e responsabile del vino sia un importante contributo alla protezione dei consumatori europei e della salute pubblica; ritiene inoltre che tali misure debbano essere portate avanti mediante una partnership efficace fra la Comunità, gli Stati membri, le regioni e lo stesso settore vitivinicolo, che ha un importante ruolo da svolgere al riguardo;
71. invita la Commissione a mettere a punto una politica commerciale proattiva per promuovere la qualità dei vini europei e difendere i processi europei di vinificazione;
72. ritiene indispensabile sostenere e finanziare l'informazione dei consumatori in merito alle caratteristiche qualitative del vino prodotto in Europa secondo metodi tradizionali e controllati di produzione vinicola, in modo da difenderli dai prodotti d'importazione di dubbia qualità e da promuovere il suddetto prodotto europeo sul mercato interno e internazionale;

Pacchetti nazionali - Politiche comunitarie unitarie fondate su programmi di sostegno e di sviluppo del settore vitivinicolo

73. sottolinea la necessità di mantenere il bilancio della Comunità e di non trasferire stanziamenti dal primo al secondo pilastro della PAC, che concerne lo sviluppo rurale, in quanto ciò potrebbe avere come conseguenza la diluizione delle risorse a scapito del settore viticolo; esige che siano accuratamente specificate le misure ammissibili al finanziamento onde garantire che i fondi siano effettivamente destinati al settore;
74. raccomanda, in base all'obiettivo di una riforma sostenibile e competitiva dell'OCM, che vengano fissate condizioni quadro comunitarie che possano essere applicate a livello nazionale/regionale, anche per quanto riguarda il loro finanziamento, che deve provenire dal primo pilastro della PAC, ossia dagli stanziamenti dell'OCM; ritiene che tali politiche possano consistere fra l'altro in misure per la ristrutturazione delle vigne, il miglioramento delle strutture di registrazione e di commercializzazione, in pratiche

agricole di coltivazione, in norme ambientali nel quadro di una gestione della qualità, in un meccanismo di gestione delle crisi, nella ricerca sulla produzione e il miglioramento della commercializzazione dei prodotti, nella lotta contro le catastrofi naturali, nella promozione e nell'informazione dei consumatori come pure nello sradicamento e, in una fase transitoria, nello stoccaggio privato, nelle misure di distillazione e in altri meccanismi di mercato;

75. ritiene prioritario, ai fini della revisione dell'OCM del settore vitivinicolo, delineare le politiche che possano contribuire al rafforzamento della competitività e al miglioramento della qualità dei vini europei; sottolinea che la ripartizione delle risorse comunitarie tra i diversi programmi nazionali di sostegno e sviluppo del settore vitivinicolo debba avvenire sulla base di criteri comuni evitando che si creino disparità tra gli Stati membri e le regioni;
76. sottolinea che al momento di scegliere il metodo di ripartizione delle risorse comunitarie tra i singoli programmi nazionali di sostegno e sviluppo del settore vitivinicolo, si deve tener conto del fatto che gli interventi sul mercato utilizzati in modi assolutamente diversi dai vari Stati membri, assorbono una parte rilevante delle risorse dell'attuale OCM;
77. ritiene che, sulla base di una relazione percentuale fra produzione e superficie occupata dalla viticoltura in ogni Stato membro, per esempio durante il periodo 2001-2005, si può procedere a una ripartizione a priori del bilancio delle dotazioni nazionali che permettano a ogni Stato membro di applicare, nel quadro del pacchetto finanziario assegnatogli, gli strumenti che ritenga opportuno nell'ambito di un contesto normativo prestabilito a livello comunitario, conforme a criteri obiettivi, in cui le misure contemplate rappresentino lo stesso aiuto per tutti gli Stati membri;
78. ritiene tuttavia che possa essere considerata una valida soluzione anche quella basata sugli importi utilizzati da ciascuno Stato membro durante l'attuale OCM del settore vitivinicolo, ovvero l'elaborazione di una formula e/o criterio misto, che tenga conto del dato storico, dell'estensione del vigneto, delle quantità prodotte e commercializzate per ciascuno Stato membro, garantendo così un sistema di premialità che persegua gli obiettivi della riforma;
79. ritiene indispensabile che, se uno Stato membro reputa necessario un aiuto supplementare per migliorare i suoi interventi strutturali nel settore vitivinicolo, esso debba anche poter cofinanziare i suddetti a partire dal secondo pilastro della PAC nella misura in cui si tratti di azioni ammissibili; ritiene che, tali azioni, riguardino soprattutto l'abbinamento di interventi strutturali e programmi di prepensionamento e le politiche di aiuto ai giovani agricoltori e agricoltrici;
80. ritiene che le nuove piantature non possano essere integrate tra le azioni ammissibili al finanziamento;

81. constata che qualsiasi riforma dell'OMC del settore vitivinicolo deve assicurare e rafforzare la competitività dei produttori europei; ritiene che la capacità innovativa e il dinamismo costituiscano al riguardo elementi indispensabili;

o

o o

82. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

La presente motivazione e la risoluzione in oggetto constano dei seguenti punti:

- I. *Situazione attuale del mercato vitivinicolo nell'UE*: sintesi della dimensione economica, commerciale e comunitaria del settore;
- II. *Questioni fondamentali di cui tener conto per favorire uno sviluppo fattibile e competitivo del settore vitivinicolo*: sintesi dei principi fondamentali della riforma dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) secondo le proposte della Commissione, ma anche critiche e interrogativi a riguardo nonché proposte definitive per una nuova riforma dell'OCM. La proposta di una nuova riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo, a confronto con la comunicazione della commissione, si basa su una serie di strategie illustrate nell'ordine seguente:
 - A. Deregolamentazione dell'OCM – Politica comunitaria unitaria
 - B. Riforma in due fasi (2008-2011 e 2012-2015)
 - C. Riforma radicale dell'OCM del settore vitivinicolo - Compatibilità con la nuova PAC
 - D. Controllo della produzione per equilibrare il mercato
 - E. Distillazione - Meccanismo di gestione delle crisi e di equilibrio del mercato, di protezione dell'ambiente e di miglioramento della qualità
 - F. Sradicamento libero – Sradicamento soggetto a criteri
 - G. Divieto di nuove piantature - Liberalizzazione progressiva delle nuove piantature
 - H. Schedario viticolo – Strumento per il controllo e la gestione efficaci dell'OCM
 - I. Arricchimento
 - J. Intervento pubblico sull'alcol – Stoccaggio privato di vini e di mosti
 - K. Organizzazioni di produttori – Organizzazioni interprofessionali
 - L. Etichettatura
 - M. Commercio e negoziati in seno all'OMC – Elaborazione di norme
 - N. Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) – Accordi commerciali bilaterali

III. Pacchetti nazionali - Politiche comunitarie unitarie fondate su programmi di sostegno e di sviluppo del settore vitivinicolo in cui figura un'analisi dei mezzi per attuare e finanziare le politiche fondamentali a livello comunitario e nazionale;

I. SITUAZIONE ATTUALE DEL MERCATO VITIVINICOLO NELL'UE

Attualmente, fra le principali caratteristiche del settore vitivinicolo figurano:

- (a) La complessità dell'attuale organizzazione comune dei mercati, se messa a confronto con altre organizzazioni di mercato. La situazione è aggravata dalle divergenze nazionali di tipo attuativo per quanto riguarda la regolazione della domanda e dell'offerta, la ristrutturazione, l'estirpazione, le politiche di promozione, la distillazione, la presenza o l'assenza di impianti autorizzati, il ruolo delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, l'etichettatura, la classificazione e il controllo sui vini. Ne risulta un livello di attuazione disomogeneo, incomprensibile per i consumatori e difficile da rispettare per produttori e organi di intermediazione, che rappresenta in special modo un onere per le autorità pubbliche di competenza a causa degli elevati costi amministrativi e finanziari.
- (b) La complessità delle norme di etichettatura, certificazione di qualità e commercializzazione dell'UE, chiamata a rispondere alle aggressive strategie commerciali poste in essere dai paesi produttori del "Nuovo Mondo", che dispongono di norme più flessibili.
- (c) La graduale flessione dei consumi, soprattutto dei vini da tavola, che risulta all'incirca pari allo 0,65% annuo a livello mondiale.
- (d) La concorrenza dei vini importati nel mercato interno quale conseguenza della crescente globalizzazione e degli accordi commerciali bilaterali conclusi dall'UE. Dal 1996, il volume delle importazioni di vino è aumentato al ritmo del 10% annuo, in modo decisamente più rapido di quanto non sia accaduto per le esportazioni, raggiungendo nel 2005 la quota di 11,8 milioni di ettolitri. Ovviamente, le importazioni rappresentano soltanto fra il 5% e il 6% della produzione comunitaria totale.
- (e) L'aumento della concorrenza sui mercati internazionali, dal momento che la penetrazione commerciale dei vini europei di qualità da esportazione si limita essenzialmente ai paesi sviluppati ad alto potere d'acquisto, mentre i vini da tavola, pur ottenendo sostegno per alcune destinazioni commerciali tramite le sovvenzioni all'esportazione, affrontano la concorrenza dei vini del "Nuovo Mondo" o vengono incanalati verso mercati con potere d'acquisto molto limitato.
- (f) Il manifestarsi di eccedenze cicliche, che tendono a divenire strutturali e che già ammontano a 15 milioni di ettolitri, vale a dire l'8,4% dell'offerta, senza considerare i volumi destinati alla produzione di alcol per usi alimentari.
- (g) L'incapacità di gran parte della produzione europea di adeguarsi alla domanda più ampia di un pubblico di consumatori con esigenze culturali e abitudini di consumo

diverse, che dispone di maggiori possibilità di scelta potendo di regola accedere alle catene commerciali.

- (h) Le crisi di mercato, che determinano un'evoluzione negativa di prezzi e reddito dei produttori. Pur considerando le forti divergenze fra regione e regione e a seconda dei vini prodotti, il reddito è diminuito in media del 12% a partire dal 1999, anno caratterizzato da prezzi particolarmente elevati per i produttori, al 2003, anno ad alta resa produttiva. Non si tratta di una diminuzione strutturale, ma se non si provvede ad affrontare le oscillazioni di produzione e richiesta in modo da garantire una stabilità prevedibile, le regioni vitivinicole saranno obbligate ad affrontare gravi problemi di ordine sociale ed economico.

II. QUESTIONI FONDAMENTALI DI CUI TENER CONTO PER FAVORIRE UNO SVILUPPO FATTIBILE E COMPETITIVO DEL SETTORE VITIVINICOLO

A. Deregolamentazione dell'OCM – Politica comunitaria unitaria

Le proposte della Commissione trasformano essenzialmente gli interventi finanziari dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore vitivinicolo in un pacchetto di interventi strutturali e meccanismi di mercato discrezionali nel quadro dei piani nazionali e del secondo pilastro della politica agricola comune (PAC), cioè lo sviluppo agricolo.

Inoltre, il trasferimento di risorse dal primo al secondo pilastro della PAC, il cofinanziamento tramite risorse nazionali attraverso i programmi di sviluppo rurale e le misure previste per stabilizzare il mercato e ridurre il potenziale produttivo del settore vitivinicolo sono contrarie a qualsiasi approccio teso a garantire un futuro possibile per il settore e a stabilire norme di concorrenza nel rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario stesso.

Sostanzialmente, la proposta della Commissione tenta gradualmente di indebolire il primo pilastro e di smantellare le politiche unitarie, determinando l'indebolimento e la deregolazione dell'intero settore vitivinicolo. Inoltre, quando nei programmi di sviluppo rurale le risorse vengono distribuite a settori singoli, vi è rischio che insorgano problemi a livello nazionale, dal momento che altri settori agricoli verrebbero privati di finanziamenti destinati a coprire parte degli interventi strutturali nel settore vitivinicolo. Va chiarito che destabilizzando il settore in una regione di produzione vinicola, si vengono indirettamente a creare problemi ad altre regioni vitivinicole sia in termini di equilibrio fra la domanda e l'offerta che in termini di promozione dei vini.

B. Riforma in due fasi (2008-2011 e 2012-2015)

Il settore vinicolo è caratterizzato da evidenti divergenze in termini di attuazione delle politiche comunitarie, in particolare per quanto riguarda la regolazione della domanda e dell'offerta, la ristrutturazione, l'estirpazione, la classificazione e l'etichettatura dei vini, le politiche di promozione, la distillazione, la presenza di impianti "illeciti" e il ruolo delle organizzazioni dei produttori e delle organizzazioni interprofessionali. Se nella prima fase non si raggiungerà a livello comunitario un equilibrio fra domanda e offerta, persisteranno i problemi di mercato, che continuerà a essere influenzato dalla produzione vinicola di tutte le regioni. Senza trascurare le peculiarità a livello nazionale e regionale, che per altro

attribuiscono al vino europeo il suo valore culturale, è opportuno fin dal principio definire gli obiettivi delle politiche orizzontali sopramenzionate in modo tale che le regioni viticole non siano destabilizzate e domanda e offerta risultino equilibrate, senza rinazionalizzare l'OCM tramite l'adozione di un approccio gestionale "chiuso".

È fondamentale attuare la nuova OCM in due fasi: l'obiettivo della prima fase (2008/2011) deve essere quello di riorganizzare il mercato e far sì che l'OCM si adegui gradualmente a un quadro semplificato e più competitivo convergendo verso politiche e provvedimenti uniformi; la seconda fase (2012/2015) perseguirà il pieno sviluppo dei programmi di sostegno e sviluppo del settore vitivinicolo sia a livello nazionale che regionale, alla luce dei principi guida riguardanti il mantenimento della stabilità di mercato e l'aumento della competitività dei vini europei.

È altresì essenziale raggiungere la graduale liberalizzazione dei nuovi impianti, che ovviamente non può realizzarsi prescindendo dalla procedura di verifica degli impianti vinicoli illeciti, tenuto conto del rischio connesso alla mancanza di controlli in tale ambito, che si ripercuoterebbe sull'intero mercato vinicolo. La graduale autorizzazione di nuovi impianti deve andare di pari passo con l'altrettanto graduale indebolimento del meccanismo di gestione delle crisi, almeno nel corso della prima fase della riforma (dal 2008 al 2011).

C. Riforma radicale dell'OCM del settore vitivinicolo - Compatibilità con la nuova PAC

Dal momento che né l'attuale OCM del settore vitivinicolo né il suo metodo di attuazione a livello nazionale e regionale prevedono aiuti diretti per i viticoltori, occorre sviluppare una politica di sostegno ai produttori che sia compatibile con la nuova politica agricola comune, così che l'OCM del settore vitivinicolo risulti conforme ai principi guida della PAC. La Commissione ritiene che l'aumento di reddito dei coltivatori derivante dal totale disaccoppiamento avverrà solamente a medio termine, data la graduale flessione sia del volume della produzione che degli interessi commerciali, un risultato che la Commissione non auspica, come lasciano intendere i suoi commenti in merito alla terza ipotesi. Tuttavia, la Commissione è particolarmente incline a promuovere un programma di estirpazione per ridurre la produzione, un provvedimento che nell'ambito della politica agricola comune non è stato proposto per nessun altro settore agricolo. Anche nel caso dello zucchero, alla proposta di ridurre la produzione di barbabietole si è affiancata la graduale diminuzione dei prezzi di sostegno e delle iniziative di ristrutturazione, a fronte dell'istituzione di un fondo di ristrutturazione per il settore dello zucchero.

Per garantire uno sviluppo fattibile del settore, è fondamentale che parte delle risorse comunitarie, finora impiegate soprattutto per la distillazione, si rendano disponibili per finanziare azioni dirette, quali i metodi di produzione, l'ecocondizionalità, i controlli sull'offerta e le misure volte a migliorare la qualità dei vini. Finanziare l'estirpazione per ridurre la produzione in modo definitivo non può essere una priorità dell'Unione, in special modo considerando che si tratta di un provvedimento destinato a dare fondo a ingenti risorse comunitarie.

D. Controllo della produzione per equilibrare il mercato

Finora non è stato possibile applicare controlli efficaci sui massimi di resa obbligatori per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.), poiché a livello comunitario non esistono restrizioni simili riguardanti i vini da tavola. Ciò significa che in alcuni casi le uve provenienti dallo stesso vigneto possono essere impiegate per produrre vini di categorie diverse. È pertanto fondamentale che le pratiche agricole e le restrizioni sui vini a indicazione geografica si estendano anche ai vini da tavola, che potrebbero modificare l'etichettatura e aumentare il proprio valore commerciale, con un conseguente incremento del reddito dei viticoltori. Il controllo delle condizioni di produzione rappresenta una soluzione alla sovrapproduzione di molti vigneti e alla scarsa qualità dei loro prodotti. Studi scientifici hanno dimostrato che in alcuni casi l'entità della resa è inversamente proporzionale alla qualità dei vini, poiché in presenza di alte rese diminuiscono il contenuto di zucchero, le caratteristiche aromatiche e la percentuale di polifenoli. In tale contesto, i programmi di abbandono temporaneo (vendemmia anticipata o taglio dei grappoli prima della maturazione) e la riduzione della resa per ettaro potrebbero rappresentare le soluzioni alternative all'estirpazione. Quest'ultimo programma potrebbe basarsi su soglie o limiti di resa fissati in relazione a singoli appezzamenti sulla base di una nuova classificazione dei vini.

L'obiettivo di ridurre o tenere sotto controllo la resa – senza ovviamente scendere al di sotto di una soglia di produzione, onde evitare di mettere a rischio la competitività del settore – potrebbe essere raggiunto promuovendo nuove pratiche agricole, compresa la crescita incontrollata della vegetazione (i viticoltori non controllano la crescita di vegetazione fra le viti, che risultano così esaurite), la parziale eliminazione dei germogli (che prevede l'eliminazione dei nuovi germogli fruttiferi) o la vendemmia prima della maturazione (eliminazione di grappoli ancora acerbi). Inoltre, tali pratiche consentono di ridurre gli interventi fitosanitari, di fertilizzazione e di irrigazione e possono persino migliorare la selezione delle varietà. La creazione di codici di buona pratica per ciascuna regione, in collaborazione con le organizzazioni interprofessionali e dei produttori, potrebbe agevolare il finanziamento di tale provvedimento.

E. Distillazione - Meccanismo di gestione delle crisi e di equilibrio del mercato, di protezione dell'ambiente e di miglioramento della qualità

Finora il meccanismo di distillazione ha sostanzialmente ricoperto la funzione di intervento pubblico sul mercato vinicolo, come accadeva per meccanismi simili previsti per altri prodotti agricoli prima della recente revisione della PAC. La distillazione svolge un ruolo di particolare rilievo nel quadro dell'attuale OCM, poiché assorbe circa il 10% della produzione vinicola annuale, che arriva al 30% per produttore nel caso dei vini da tavola (a differenza di quanto accade per i vini di qualità, la cui produzione è distillata in quantità irrilevanti). Il bilancio annuale della distillazione ammonta a circa 500 milioni di euro, mentre i costi totali per l'ammasso di alcol risultano pari a 237 milioni di euro: la gestione della distillazione pertanto incide sul 45% delle risorse comunitarie totali destinate all'OCM in oggetto. Va sottolineato che la proposta della Commissione di mantenere la distillazione o il ritiro dei sottoprodotti in assenza di finanziamenti non è ragionevole, dal momento che la distillazione coinvolge i viticoltori, ma sono i distillatori a metterla in atto: l'assenza di incentivi finanziari per questi ultimi renderebbe il provvedimento inefficace. La proposta della Commissione per il ritiro o la distillazione controllati potrebbe creare gravi problemi di tipo ambientale nelle

maggiori regioni vitivinicole. Tuttavia, la proposta di abolire la distillazione da varietà a doppia classificazione condurrebbe alla vinificazione di ingenti quantità di prodotto, causando una forte turbativa sul mercato europeo e creando problemi interni alle regioni. Omettendo di assorbire le eccedenze in modo graduale – un'eventualità questa apparentemente non contemplata nella proposta della Commissione – si verrebbe a determinare una rilevante turbolenza di mercato con gravi ripercussioni anche sul reddito dei viticoltori.

Un intervento comunitario tramite un meccanismo di gestione del mercato risulta indispensabile nel corso della prima fase transitoria della riforma (2008-2011) al fine di riorganizzare i mercati e salvaguardare la qualità dei vini. Tali misure provvisorie riguardanti la distillazione devono sempre prevedere una distinzione fra sovrapproduzione ciclica ed eccedenze strutturali, riconoscere l'importanza delle giacenze "tecniche" e infine rivolgere maggiore attenzione al mercato dell'alcol.

F. Sradicamento libero – Sradicamento soggetto a criteri

La formula magica che la Commissione propone, giustificata dall'esigenza di ristabilire l'equilibrio di mercato, è quella di attuare un regime di estirpazione che non tenga conto di alcun criterio e che riguardi ben il 12% dei vigneti europei, mantenendo al contempo il divieto di nuovi impianti fino al 2013. La soluzione proposta non può rappresentare il punto di partenza per uno sviluppo fattibile e competitivo dell'intero settore vitivinicolo europeo, chiamato ad affrontare la sfida dei mercati aperti e globalizzati. Tale modello è destinato a provocare danni irreversibili alla competitività europea, a distruggere il tessuto sociale ed economico delle zone rurali e a creare una serie di problemi ambientali che in alcune regioni potrebbero rivelarsi irreparabili. Inoltre, è destinato a favorire un incremento della produzione vinicola del "Nuovo Mondo", che a medio termine potrebbe impedire ai vini europei di riconquistare i mercati.

Al contempo, l'attuazione della proposta della Commissione potrebbe creare problemi rilevanti nella fase esecutiva dell'estirpazione, in particolare per quanto riguarda il livello degli indennizzi basati sulla resa, (che finora, almeno per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.), è stato stabilito dagli Stati membri) e l'ambito di applicazione di tali misure (se applicabili o meno alle due principali categorie di vini, cioè i vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e i vini da tavola). Altri problemi insorgerebbero, infine, sulla questione relativa all'identificazione del soggetto responsabile per la programmazione nonché riguardo alla possibilità di garantire che le risorse dell'OCM siano sufficienti a coprire i rimborsi per l'estirpazione in caso di richieste in massa da parte dei viticoltori.

G. Divieto di nuove piantature - Liberalizzazione progressiva delle nuove piantature

Le restrizioni e i controlli sulla produzione vinicola, come proposti dalla Commissione nella sua comunicazione, non possono essere assoggettati a due "stabilizzatori" della produzione quali l'abbandono definitivo e il divieto di nuovi impianti fino al 2013. A causa della costante flessione della produzione, il settore vitivinicolo europeo si troverebbe in una posizione svantaggiata rispetto ai vini di importazione provenienti dal "Nuovo Mondo", in particolare considerando che devono trascorrere almeno quattro anni prima che i nuovi impianti divengano produttivi, il che significa che la prima generazione dei nuovi impianti avrà una

resa solamente nel periodo 2014-2017. I nuovi impianti andrebbero pertanto gradualmente liberalizzati dall'inizio del nuovo regime, vale a dire dal 2008, ma in modo da evitare una riduzione globale della produzione vinicola a livello europeo, unitamente ai programmi di estirpazione e ristrutturazione.

H. Schedario viticolo – Strumento per il controllo e la gestione efficaci dell'OCM

Occorre completare e adattare lo schedario viticolo degli Stati membri in modo da stabilire una correlazione fra i vigneti e il vino prodotto e controllare le etichette create a seguito della nuova classificazione dei vini. Tale misura comunitaria orizzontale contribuirà a: (a) monitorare i progressi e la produzione di uva/vino appartenenti a tutte le categorie di qualità; (b) aumentare la trasparenza delle indicazioni sull'origine geografica del vino e il suo carattere locale; (c) rendere possibili i controlli sulla catena alimentare, ad esempio sulla tracciabilità; (d) favorire l'unificazione efficace e trasparente delle categorie dei vini e la sana gestione della distillazione di crisi; (e) fornire informazioni esaurienti ai consumatori.

Agli Stati membri spetteranno i successivi adeguamenti dello schedario viticolo, su finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sotto il controllo della Commissione.

I. Arricchimento

La concessione di aiuti al mosto destinato all'arricchimento ha provocato un'artificiosa estensione del provvedimento, che in alcuni vigneti ha condotto a intensificare la produzione. La flessione del prezzo dello zucchero porta inevitabilmente ad aumentare gli aiuti destinati al mosto, al fine di mantenere l'equilibrio fra le varie tecniche volte ad aumentare il grado alcolico dei vini. Quando la Commissione propone di abolire al contempo sia l'uso di saccarosio che gli aiuti a favore del mosto, che hanno un'incidenza del 13% sul bilancio relativo al settore viticolo, compie un passo nella giusta direzione. Vietando l'uso di saccarosio si contribuirebbe per altro a favorire l'equilibrio di mercato e a semplificare i controlli.

J. Intervento pubblico sull'alcol – Stoccaggio privato di vini e di mosti

L'ammasso privato di vino e mosto costituisce un provvedimento temporaneo di ritiro che produce un effetto stabilizzante sui prezzi, mantenendoli entro livelli accettabili nel corso dei mesi coperti dagli accordi già conclusi. Le analisi dimostrano che pur trattandosi di un provvedimento non troppo oneroso (che incide per circa il 5% sulle spese totali dell'OCM), tale misura ha agevolato in passato l'assorbimento e la commercializzazione della produzione, piuttosto che l'ammasso di vino di scarsa qualità destinato alla distillazione.

K. Organizzazioni di produttori – Organizzazioni interprofessionali

Al fine di istituire meccanismi commerciali equivalenti, per estensione, a quelli delle reti commerciali del "Nuovo Mondo", l'OCM del settore vitivinicolo necessita di controlli sulla produzione fin dal suo primo livello, oltre che di sistemi efficaci per concentrare la produzione e coordinare la commercializzazione del vino. Occorrerebbe pertanto introdurre aiuti volti a garantire l'attiva partecipazione sia delle imprese connesse alle organizzazioni dei produttori che delle organizzazioni interprofessionali del settore. Va sottolineato che il

successo delle politiche di promozione è in primo luogo subordinato alle modalità di controllo e coordinamento della produzione a livello primario.

L. Etichettatura

Una delle questioni da affrontare ed esaminare in modo esauriente è quella relativa alla classificazione dei vini. Nel recente passato, i consumatori potevano distinguere fra vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e vini da tavola. Ora, nel momento in cui le preferenze dei consumatori cambiano, le catene commerciali si ampliano e il volume delle importazioni di vini dei paesi del “Nuovo Mondo” aumenta, la distinzione proposta è fra i vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e il vitigno di produzione del vino. Pertanto, a livello comunitario andrebbe presa in esame l’ipotesi di indicare sulle etichette del vino da tavola sia l’annata che il vitigno, così da conferire loro maggiore “riconoscibilità” commerciale e impedire la concorrenza sleale fra le varie categorie di vini presenti sul mercato comunitario.

M. Commercio e negoziati in seno all'OMC – Elaborazione di norme

I negoziati che si svolgono nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), rendono problematica la posizione di diverse misure della PAC, in particolare quelle riguardanti i mercati della “scatola gialla”. Gli aiuti al settore vitivinicolo rientrano fondamentalmente all’interno della scatola gialla dell’OMC, compresi quelli relativi a distillazione e ammasso pubblico, che ammontano annualmente a circa il 45% degli stanziamenti comunitari destinati all’organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo, vale a dire circa 735 milioni di euro. È pertanto decisamente auspicabile che almeno una parte significativa di tali risorse sia riindirizzata verso politiche e misure che i partner internazionali dell’UE non debbano criticare in quanto misure di intervento sul mercato, contribuendo per altro alla razionale gestione del settore vitivinicolo. Risulta particolarmente interessante esaminare con attenzione le misure indirette di mercato e di sostegno al reddito in tempi di crisi dei mercati, sul modello della rete di sicurezza già applicata nei paesi del “Nuovo mondo”.

I partner commerciali internazionali dell’UE rivolgono critiche sia ai quadri normativi vigenti in materia di indicazioni geografiche e di qualità che alle disposizioni riguardanti l’etichettatura, adducendo il fatto che questi creano barriere tecniche alla libertà di movimento, una critica che per la verità non trova giustificazioni nell’“ondata di importazioni” dei vini provenienti dal “Nuovo Mondo”. D’altro canto, al fine di consolidare la posizione del settore vitivinicolo nell’ambito della politica comunitaria globale, in modo da salvaguardare i prodotti a indicazione geografica nel quadro dell’OMC, è opportuno formulare una politica integrata che tuteli le peculiarità nazionali e regionali, pur salvaguardando e mettendo in evidenza a livello internazionale le politiche e le strategie comunitarie volte a incoraggiare la creazione di prodotti sicuri e di alta qualità, fra cui il vino.

Va ricordato che l’ipotesi di abolire il divieto di vinificare mosti d’importazione (accordo che, in seno all’OMC, la Commissione dovrebbe evitare), può essere fonte di gravi rischi in termini di adulterazione della produzione vinicola, distorsione di mercato e contrazione della produzione comunitaria. Varrebbe anche la pena di riflettere sul motivo che ha spinto la Commissione a sollevare la questione nella sua proposta senza aver ricevuto a riguardo nessuna richiesta concreta da parte dei paesi terzi.

Occorre altresì sottolineare che non esiste obbligo di negoziazione in seno all'OMC per quanto attiene alle importazioni di vini provenienti dai paesi terzi e alla possibilità di tagliare questi ultimi con vini comunitari. Un'evoluzione in tal senso deve chiaramente essere evitata, in quanto causa di enormi problemi riguardo alle origini e all'identificazione dei vini a disposizione dei consumatori.

III. PACCHETTI NAZIONALI - POLITICHE COMUNITARIE UNITARIE FONDATE SU PROGRAMMI DI SOSTEGNO E DI SVILUPPO DEL SETTORE VITIVINICOLO

Per garantire l'applicazione efficace, mirata e controllata delle misure di mercato e degli interventi strutturali da attuare a livello nazionale e regionale, occorre istituire dei programmi di sostegno e sviluppo del settore vitivinicolo che definiscano le priorità nazionali fondate su politiche comunitarie uniformi. Se gli Stati membri scegliessero di intervenire a livello nazionale in assenza di un quadro normativo comunitario, ciò rappresenterebbe il segnale della nazionalizzazione del settore e, indirettamente, della stessa politica agricola comune, una soluzione, questa, da evitare.

27.11.2006

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla riforma dell'organizzazione comune del mercato del vino
(2006/2109(INI))

Relatore per parere: Béla Glattfelder

SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene necessario riconoscere che il vino è non solo un prodotto ma anche un aspetto della cultura europea e in particolare della cultura mediterranea, e che pertanto è compito primario delle istituzioni europee proteggere e sostenere la produzione viticola europea, e non smantellarla;
2. ricorda che, con il 60% della produzione mondiale, la viticoltura europea resta un importante settore d'esportazione;
3. ricorda che la vitalità di questo settore per quanto concerne l'esportazione si fonda su una tradizione di qualità riconosciuta a livello mondiale;
4. ritiene che la riforma del settore vitivinicolo europeo dovrebbe avere principalmente l'obiettivo di rendere tale settore più dinamico e competitivo, senza che ciò comporti una perdita di quote di mercato sui mercati internazionali, tenendo conto degli interessi dei produttori e dei consumatori di vino, del rispetto della tradizione viticola europea nonché della qualità e dell'autenticità dei vini europei;
5. ritiene che l'asse centrale della riforma non dovrebbe essere l'estirpazione dei vigneti, in quanto la perdita di potenziale produttivo dell'UE per regolamentare l'offerta e la domanda comporterebbe la cessione a concorrenti esterni di quote di mercato dell'UE e non contribuirebbe ad aumentare la competitività dei vini europei sui mercati internazionali;
6. chiede alla Commissione di concentrarsi, nella riforma del settore, sull'elaborazione di una

vera politica vitivinicola comunitaria che contribuisca al miglioramento delle strutture di produzione, di trasformazione e soprattutto di commercializzazione dell'UE, nonché allo sviluppo di nuovi mercati in espansione e al consolidamento dei mercati tradizionali;

7. rileva che in Europa, soprattutto nei paesi tradizionali consumatori di vino, si è avuto un calo costante del consumo, una delle cause dell'eccedenza strutturale di vino; rileva che in anni recenti si è avuta una stagnazione delle esportazioni, accompagnata da una dinamica crescita delle importazioni, il che rende essenziale che il settore europeo in crescita diventi più competitivo; chiede alla Commissione di presentare senza indugi una relazione che illustri le ragioni della contrazione delle esportazioni di vino europeo verificatasi negli ultimi anni, a fronte della dinamica crescita delle importazioni da paesi terzi, specificando in particolare fino a che punto sono stati applicati gli accordi commerciali bilaterali con i paesi terzi, nonché la considerazione data ai legittimi interessi commerciali dell'UE e dei produttori europei e l'utilizzazione appropriata dei meccanismi della politica commerciale comune nell'affrontare tali problemi;
8. invita la Commissione a mettere a punto una politica commerciale proattiva per promuovere la qualità dei vini europei e difendere i processi europei di vinificazione;
9. chiede alla Commissione di fare tutto il possibile per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche, aumentando il livello di rigorosità e creando un quadro comune per le indicazioni geografiche a livello europeo nonché a livello biregionale e multilaterale, in particolare nel contesto dell'OMC e degli accordi ADPIC, in vista della creazione di un registro multilaterale per i vini e i superalcolici e della lotta contro la contraffazione ed ogni forma di abuso delle indicazioni geografiche europee e delle denominazioni tradizionali nei paesi terzi;
10. ritiene necessario ottenere, nel quadro dei negoziati dell'OMC e degli accordi bilaterali, una migliore protezione delle IGP (indicazioni geografiche protette) e delle DOP (denominazioni d'origine protette), che rappresentano un contributo significativo al mantenimento di una produzione vitivinicola di qualità, legata al territorio e agli usi locali;
11. sottolinea che, per rafforzare la competitività di questo settore sui mercati internazionali, è necessario definire, in stretta concertazione con le organizzazioni rappresentative degli operatori europei, una politica commerciale esterna per i vini europei che sia proattiva e ambiziosa e a cui si coniughino una redistribuzione delle risorse di bilancio e strumenti appropriati;
12. sottolinea la necessità di concludere, nel quadro di tale politica commerciale esterna per i vini europei, accordi bilaterali con i paesi terzi riguardo al commercio del vino, sulla base del riconoscimento reciproco e della protezione delle indicazioni geografiche;
13. ricorda che l'UE si è impegnata alla riduzione graduale delle sovvenzioni alle esportazioni entro il 2013; chiede alla Commissione di attenuare le conseguenze della riduzione delle sovvenzioni migliorando la disponibilità delle risorse per una diversificazione dei redditi per i produttori di vino e introducendo un accesso qualificato al mercato per i prodotti vinicoli, nella misura in cui sia necessario a preservare l'equilibrio sul mercato europeo;
14. chiede alla Commissione di introdurre norme sulle prassi di fabbricazione del vino e

sull'etichettatura che rendano la produzione europea di vino più competitiva; queste misure dovrebbero includere la semplificazione delle norme di etichettatura e la promozione del vino; sottolinea che le stesse norme dovrebbero essere applicabili sia alla produzione interna che a quella importata;

15. ricorda alla Commissione che l'OMC non esige negoziati per quanto concerne le importazioni di vini da paesi non europei e il taglio di tali vini con vini europei; sottolinea che la Commissione non deve creare obblighi che non sono imposti dall'OMC;
16. invita la Commissione a rifiutare l'autorizzazione di vinificare mosti importati e tagli di vino dell'Unione europea con vini esterni; ritiene che la legislazione comunitaria non dovrebbe permettere di vinificare mosti importati né miscelarli con mosti comunitari, in quanto non è coerente con altre misure proposte dalla Commissione per il controllo della produzione, come l'estirpazione dei vigneti e la soppressione degli aiuti all'utilizzazione di mosto concentrato per aumentare il grado alcolico;
17. chiede la creazione di un osservatorio viticolo europeo con il compito di coordinare la conoscenza dei vigneti (potenziale di produzione, evoluzione della loro composizione) nonché di garantire studi qualitativi europei sull'andamento dei consumi, delle pratiche viticole e delle pratiche enologiche.

PROCEDURA

Titolo	Riforma dell'organizzazione comune del mercato del vino
Riferimenti	2006/2109(INI)
Commissione competente per il merito	AGRI
Parere espresso da Annuncio in Aula	INTA 7.9.2006
Relatore per parere Nomina	Béla Glattfelder 11.7.2006
Esame in commissione	11.9.2006
Approvazione	22.11.2006
Esito della votazione finale	+: 21 -: 0 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Kader Arif, Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Jean-Louis Bourlanges, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Syed Kamall, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Gianluca Susta
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Panagiotis Beglitis, Harlem Désir, István Szent-Iványi, Mauro Zani

23.1.2007

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla riforma dell'organizzazione comune del mercato nel settore vitivinicolo
(2006/2109(INI))

Relatrice per parere: Iratxe García Pérez

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. fa presente che in numerose regioni i vigneti e la produzione vitivinicola, oltre al loro valore economico diretto, rivestono un'importanza culturale, turistica ed ecologica, svolgono un ruolo essenziale come motore dello sviluppo rurale, e impediscono la desertificazione di vaste regioni, fanno parte del patrimonio culturale e del paesaggio dell'Unione europea e sono impregnati di tradizioni locali; ritiene che nell'adeguare le disposizioni relative al settore vitivinicolo, l'UE debba seriamente tener conto, tra l'altro, del crescente spopolamento che minaccia di avere ripercussioni socioeconomiche e ambientali in molte regioni europee, e soprattutto in aree che presentano handicap naturali e in isole di piccole dimensioni;
2. rileva che le difficoltà che deve affrontare il settore vinicolo, che derivano essenzialmente dalle crescenti importazioni di vini provenienti da paesi terzi e dall'aumento delle scorte di vino, che superano la quantità prodotta in un anno e hanno ben poche prospettive di essere smaltite, esercitano una pressione a ribasso sui prezzi e sui redditi dei produttori e devono essere sormontate stabilendo una serie di priorità elementari di cui la comunicazione della Commissione del 22 giugno 2006 dal titolo "Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile" (COM 2006/319) non tiene conto, tra cui la promozione di un consumo moderato e responsabile, la riallocazione delle risorse finanziarie che consenta di raggiungere nuovi consumatori e conquistare nuovi mercati, o anche di riconquistare dei mercati promuovendo la qualità e stimolando la ricerca;
3. fa presente che queste sfide crescenti e gli impatti negativi sul settore vitivinicolo dell'Unione europea rendono necessarie modifiche della regolamentazione, così da

migliorarne la sostenibilità e competitività pur conservando meccanismi specifici di organizzazione comune del mercato (OCM); ritiene che il settore vitivinicolo dell'UE richiede una ferma presa di posizione politica da parte dell'UE per promuovere la posizione dei vini e del settore vitivinicolo nella nostra società grazie ad un'autentica politica di promozione, comunicazione e commercializzazione basata sull'OCM;

4. ritiene che qualsiasi riforma debba tenere debitamente conto del fatto che il settore vinicolo è la principale fonte di occupazione e di prosperità in determinate regioni dell'UE e che la qualità della produzione vinicola dell'UE gode di fama mondiale; ritiene che qualsiasi riforma debba concentrarsi su come mantenere la posizione dominante dei produttori vinicoli dell'UE; ritiene inoltre che qualsiasi misura verso una rinazionalizzazione della PAC tramite pacchetti nazionali, come risulta dalla succitata comunicazione della Commissione del 22 giugno 2006, vada evitata a tutti i costi;
5. sottolinea la necessità di mantenere il bilancio della Comunità e di non trasferire stanziamenti dal primo al secondo pilastro della PAC, che concerne lo sviluppo rurale, in quanto ciò potrebbe avere come conseguenza la diluizione delle risorse a scapito del settore viticolo; esige che siano accuratamente specificate le misure ammissibili al finanziamento onde garantire che i fondi siano effettivamente destinati al settore;
6. ritiene che un regime di estirpazione come quello esaminato dalla Commissione nella sua succitata comunicazione del 22 giugno 2006 arrecherebbe un grave danno alla situazione economica e sociale delle regioni UE, favorendo un trasferimento a paesi terzi del potenziale produttivo, ed è contrario all'obiettivo di coesione economica e sociale sancito nel Trattato che istituisce la Comunità europea; propone l'introduzione di criteri qualitativi coniugati all'attuazione di piani di sradicamento elaborati dalle autorità competenti, regionali o nazionali, di concerto con il comparto professionale; rileva che la Comunità si è data il compito di proseguire "la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale" (articolo 158, comma 1 del Trattato CE), dando particolare rilievo all'obiettivo di "ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali" (articolo 158, comma 2 del Trattato CE);
7. invita la Commissione a proporre misure volte a modernizzare le tecniche di produzione vinicola europee, i metodi di marketing e l'etichettatura nonché a migliorare la domanda dei consumatori; ritiene che nel contesto della liberalizzazione delle pratiche enologiche sostenute dalla Commissione in ossequio agli obblighi internazionali dell'Unione europea, proibire l'arricchimento con l'aiuto dello zucchero ai produttori comunitari sarebbe contrario alla ricerca di competitività per la viticoltura UE e creerebbe una discriminazione alla rovescia incomprensibile per i viticoltori UE;
8. ritiene che sia possibile migliorare la competitività del settore vitivinicolo con azioni sistematiche di informazione e promozione al fine di recuperare quote di mercato a livello comunitario, che, da un lato, valorizzino la qualità, la diversità e il valore tradizionale e culturale dei vini europei e, dall'altro, evidenzino i vantaggi per la salute derivanti da un consumo moderato del vino; ritiene che in tal modo l'OCM potrebbe sostenere la valorizzazione culturale e commerciale dei vigneti con azioni di sviluppo dell'enoturismo;
9. ritiene opportuno mantenere il regime di distillazione per situazioni di crisi, nonostante le

modifiche necessarie, nonché un altro regime differenziato di distillazione orientato in funzione del mercato onde garantire il costante approvvigionamento di alcol etilico all'industria delle bevande alcoliche; sottolinea il ruolo importante svolto dalle distillazioni di alcol commestibile nel mantenimento della rete di produzione di talune regioni dell'UE;

10. propone che qualsiasi riforma sia attuata progressivamente, prevedendo delle disposizioni per periodi transitori nonché una valutazione sistematica delle incidenze della riforma sulla situazione economica e sociale delle regioni dell'Unione;
11. ritiene che, prima di prendere una decisione in materia di liberalizzazione dei diritti di piantatura, sia necessario valutare gli effetti della riforma al termine del primo periodo transitorio, soprattutto quelli delle misure di sradicamento volontario e, quindi, dei rischi di saturazione del mercato che una siffatta liberalizzazione potrebbe provocare; sottolinea che in ogni caso, nelle aree che fruiscono della denominazione di origine controllata, la decisione finale spetta alle autorità regionali o agli organismi di regolazione competenti;
12. ribadisce che in tema di allocazione dei diritti di piantatura gli Stati membri e le loro regioni dovrebbero accordare la priorità ai nuovi agricoltori, ai vini di qualità e alle aziende che si sono impegnate a migliorare la qualità e la commercializzazione della propria produzione vinicola;
13. chiede alla Commissione di tener conto, nella sua proposta di riforma dell'OCM del fatto che il settore viticolo rientra nella strategia di sviluppo rurale, dal momento che contribuisce allo sviluppo durevole delle regioni e che la maggior parte dei posti di lavoro da esso creati si trovano nelle aree rurali; chiede dunque che siano chiaramente elencate tutte le azioni finanziate dall'OCM nel quadro dello sviluppo rurale per il settore viticolo al fine di evitare l'utilizzo di fondi per altri scopi, purché non si configuri un doppio finanziamento.

PROCEDURA

Titolo	La riforma dell'organizzazione comune del mercato nel settore vitivinicolo
Riferimenti	(2006/2109(INI))
Commissione competente per il merito	AGRI
Parere espresso da Annuncio in Aula	REGI 29.11.2006
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula	
Relatore per parere Nomina	Iratxe García Pérez 6.11.2006
Relatore per parere sostituito	
Esame in commissione	19.12.2006
Approvazione	23.1.2007
Esito della votazione finale	+: 40 -: 0 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Bernadette Bourzai, Antonio De Blasio, Vasile Dincu, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Jamila Madeira, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, Alexandru Ioan Mortun, Francesco Musotto, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Petre, Elisabeth Schroedter, Stefan Sofianski, Markus Pieper, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Bernard Poignant, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Dimitar Stoyanov, Margie Sudre, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Thijs Berman, Jan Březina, Brigitte Douay, Věra Flasarová, Louis Grech, Ljudmila Novak, László Surján
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...

PROCEDURA

Titolo	Riforma dell'organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo				
Numero di procedura	2006/2109(INI)				
Commissione competente per il merito	AGRI				
Annuncio in Aula dell'autorizzazione (art. 45)	18.05.2006				
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	INTA 7.9.2006	REGI 29.11.2006			
Relatore(i) Nomina	Katerina Batzeli 21.3.2006				
Esame in commissione	12.7.2006 18.12.2006	12.9.2006 24.1.2007	2.10.2006	13.11.2006	21.11.2006
Approvazione	24.1.2007				
Esito della votazione finale	+ : 33 - : 2 0 : 6				
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marie-Hélène Aubert, Peter Baco, Katerina Batzeli, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Dumitru Gheorghe Mircea Coșea, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Jean-Claude Fruteau, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Diamanto Manolakou, Jean-Claude Martinez, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski				
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Pilar Ayuso, Christa Kläß, Anne Laperrouze, Vincenzo Lavarra, Astrid Lulling, Markus Pieper, Zdzisław Zbigniew Podkański, Karin Resetarits, Armando Veneto				
Deposito	29.1.2007				
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...				